

DELIBERA N. 84/24/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2130/DDA/LS -DDA/14121 <https://scuolavideo.com>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/14121 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/001595 del 9 maggio 2024, è stata segnalata dal sig. <omissis>, in qualità di titolare del diritto, la presenza, sul sito *internet* <https://scuolavideo.com> in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, alle pagine <https://scuolavideo.com/courses/patente-di-guida-a-b/>, <https://scuolavideo.com/courses/patente-a-b-theory-course-urdu-pujabi-hindi-mein/>, <https://scuolavideo.com/courses/permiso-de-conducir/> e <https://scuolavideo.com/courses/patente-in-english/>, di opere di carattere audiovisivo, denominate “CORSO DI TEORIA PATENTE B”

L’istante ha dichiarato, inoltre, che: “La mia piattaforma www.scuolaguidaonline.it si occupa di vendere corso online di teoria per il conseguimento della patente B di guida. Tutto il corso è stato rubato dal sito presente nel modulo e tradotto in vari lingue e venduto. Sul sito del trasgressore sono riportati 4 corsi (4 opere riportati nell' istanza) che sono uguali tra di loro al livello visivo ma diversi nella lingua ; Italiano, Hindi(indiano), Spagnolo, Inglese”;

2. dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina *internet* sopraindicata, è effettivamente presente una riproduzione dell’opera audiovisiva oggetto di istanza, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della legge n. 633 del 1941;

3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all’indirizzo email feedback@scuolavideo.com, risulta verosimilmente registrato dalla società Hostinger UAB, con sede in Lituania, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica domains@hostinger.com

e abuse@hostinger.com, per conto della società Private Protect LLC, con sede in 10 Corporate Drive, Burlington, Massachusetts, 01803, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica contact@privacyprotect.org;

- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Hostinger International Limited, con sede in 61 Lordou Vyronos Lumiel Building, 4th floor, 6023, Larnaca, Cipro, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica hostinger@hostinger.com e abuse@hostinger.com ed i server impiegati sono riconducibili ad un utente privato e risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America;

4. con comunicazione del 20 maggio 2024 (prot. n. DDA/0001736), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2136/DDA/LS relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della legge n. 633 del 1941;

5. considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito <https://scuolavideo.com>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 20 maggio 2024, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alle pagine *internet* <https://scuolavideo.com/courses/patente-di-guid-a-b/>, <https://scuolavideo.com/courses/patente-a-b-theory-course-urdu-pujabi-hindi-mein/>, <https://scuolavideo.com/courses/permiso-de-conducir/> e <https://scuolavideo.com/courses/patente-in-english/> sono ancora accessibili le opere oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del *decreto* legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://scuolavideo.com> segnalato da soggetto istante, presenta altri contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere audiovisivo richiamate dal soggetto istante;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, tradotta in altre lingue, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://scuolavideo.com>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba